

CONTARINA S.p.A.

DOCUMENTO TECNICO PER LA CESSIONE DI:

INDUMENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

Spresiano, Gennaio 2016

A cura di Divisione Commerciale e Ufficio Acquisti-Legale

INDICE

1	PREMESSA	3
2	DEFINIZIONI.....	3
3	OGGETTO DELLA COMPRAVENDITA.....	4
4	RACCOLTA PORTA A PORTA DEGLI INDUMENTI TRAMITE SOGGETTI TERZI.....	4
5	DURATA	4
6	PRESTAZIONI POSTE IN CAPO ALL'ACQUIRENTE	5
7	SUBENTRO.....	10
8	PAGAMENTI.....	10
9	CARATTERE DEL SERVIZIO ED ESECUZIONE D'UFFICIO	11
10	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	11
11	ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'ACQUIRENTE	12
12	INFRAZIONI, CONTROLLI, PENALITÀ E QUALITÀ DEL SERVIZIO	13
13	PERSONALE E SICUREZZA.....	16
14	RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONI.	16
15	RISOLUZIONE CONTRATTUALE E RECESSO.....	17
16	CESSIONE DEL CONTRATTO.....	18
17	INTERPRETAZIONE DELLE NORME CONTRATTUALI, CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.	19
18	ALLEGATI.....	19

I PREMESSA

Contarina SpA (nel prosieguo anche solo Contarina) è la società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Consiglio di Bacino Priula di Villorba (TV), da questi interamente detenuta che esegue "in house providing" la gestione dei rifiuti nei 50 Comuni associati (per un totale di abitanti serviti nel 2014 pari a circa 553.000).

Il presente documento contiene le norme tecnico - operative in base alle quali Contarina intende affidare la cessione degli Indumenti, raccolti nel territorio dei 50 Comuni associati, stoccati presso l'impianto di stoccaggio autorizzato in R13 gestito da Contarina, come di seguito evidenziato.

2 DEFINIZIONI

Ferme restando le definizioni e le classificazioni di cui agli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 03/04/2006, n.152 e smi, e quelle dell'allegato "F" del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, approvato con D.G.R.V. n. 59/2004, ai fini del presente Documento Tecnico si adottano le seguenti definizioni / abbreviazioni:

- **Acquirente:** l'operatore economico affidatario della gara, in possesso dei necessari requisiti di legge;
- **Documento:** il presente Documento tecnico;
- **EcoCentro:** Centro Attrezzato per la Raccolta Differenziata dei rifiuti di provenienza urbana;
- **Indumenti:** indumenti usati (codice CER 200110) e prodotti tessili (codice CER 200111) conferiti dall'utenza;
- **Contentore:** contenitore per la raccolta degli Indumenti come descritto all'art. 6.1;
- **Giorni lavorativi:** giorni non festivi dal lunedì al sabato;
- **Recupero:** operazioni eseguite sugli Indumenti per renderli idonei alla commercializzazione ed al riutilizzo;
- **Scarti, scarto, scarto da selezione:** tutti i rifiuti non compresi nella definizione Indumenti di cui sopra che risultano dai processi di cernita e trattamento meccanico e manuale dei rifiuti;
- **Territorio:** tutti i Comuni serviti da Contarina riportati nell'allegato **Sub "A"**.

3 OGGETTO DELLA COMPRAVENDITA

La presente procedura ha come oggetto la compravendita di indumenti usati (cod. CER 200110) e di prodotti tessili (cod. CER 200111) provenienti dalla raccolta differenziata effettuata nel Territorio.

Il quantitativo complessivo stimato di Indumenti è pari a circa 3.000 (tremila) tonnellate nel periodo contrattuale certo. Tale stima è meramente indicativa e non vincolante a livello di esecuzione contrattuale; per il mancato raggiungimento del quantitativo previsto l'Acquirente non avrà nulla a pretendere nei confronti di Contarina.

Si precisa che la raccolta degli Indumenti è effettuata prevalentemente mediante l'impiego di specifici Contenitori posizionati nel territorio servito da Contarina, come indicato nell'Allegato Sub "A" al presente Documento.

I Contenitori per la raccolta degli Indumenti potranno essere posizionati esclusivamente presso gli EcoCentri e/o aree vigilate e protette (aree private o private ad uso pubblico), previamente individuate da Contarina, presenti nel Territorio.

E', inoltre, onere dell'Acquirente mettere gratuitamente a disposizione di Contarina i Contenitori, i sacchetti e i cassoni nel rispetto di quanto previsto all'art. 6.

4 RACCOLTA PORTA A PORTA DEGLI INDUMENTI TRAMITE SOGGETTI TERZI

Si informa che il Consiglio di Bacino Priula potrà affidare a terzi richiedenti, aventi scopi benefici, raccolte straordinarie degli Indumenti, nel rispetto di quanto previsto dai locali regolamenti di gestione dei rifiuti (scaricabili nella sezione download del sito internet del Consiglio di Bacino Priula) e senza che l'Appaltatore possa pretendere od obiettare alcunché.

In tali casi Contarina potrà chiedere all'Acquirente di mettere a disposizione un numero sufficiente di cassoni con le stesse caratteristiche tecniche di cui all'art. 6.2 da collocare nel Territorio secondo modalità e tempi concordati di volta in volta. Il posizionamento e ritiro potrà venire richiesto anche in giorni festivi. Gli Indumenti così raccolti dovranno essere conferiti presso un impianto autorizzato al recupero secondo le indicazioni riportate all'art. 6.3. Sempre in tali casi Contarina riconoscerà all'Acquirente l'importo di €/cassone 615 (seicentoquindici) per il servizio di nolo, fornitura, ritiro, pesata presso un impianto indicato da Contarina e collocato nel Territorio, trasporto fino all'impianto di destino.

5 DURATA

Il contratto di compravendita avrà validità di 24 (ventiquattro) mesi dalla data della stipula o, nelle more della stessa e sotto riserva di legge, da quella che sarà comunicata all'Acquirente da Contarina.

Contarina si riserva l'opzione di prorogare tale contratto alle medesime condizioni allora vigenti, fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi. L'esercizio di tale opzione sarà comunicato all'Acquirente mediante pec o fax inviati almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza contrattuale.

Qualora allo scadere del contratto non siano state completate le formalità relative alla nuova gara ed il conseguente nuovo affidamento, il contratto si intenderà prorogato fino al subentro del nuovo acquirente alle condizioni tutte allora vigenti.

Fermo restando la durata contrattuale sopra riportata, l'avvio della compravendita è subordinato e decorre dal corretto posizionamento di tutte le attrezzature (Contenitori e cassoni) sul Territorio e alla fornitura dei sacchetti richiesti, nel rispetto di quanto previsto all'art 7.

6 PRESTAZIONI POSTE IN CAPO ALL'ACQUIRENTE

L'Acquirente per tutta la durata contrattuale dovrà eseguire le seguenti attività:

- mettere a disposizione i Contenitori e i sacchetti secondo le specifiche di cui all'art. 6.1;
- mettere a disposizione i cassoni coperti ed effettuare lo svuotamento degli stessi nel rispetto di quanto previsto all'art. 6.2;
- effettuare il recupero degli Indumenti nel rispetto di quanto previsto all'art 6.3.

Tutti i servizi e le forniture oggetto del presente documento, sottesi al contratto di compravendita, devono essere effettuati indipendentemente dalle condizioni della rete stradale, sia essa o meno asfaltata, oppure percorribile con difficoltà.

Non costituisce giustificato motivo di ritardo dell'effettuazione del servizio o motivo di richiesta di maggiori compensi o indennizzi il cambiamento di percorso dei veicoli dovuto a lavori sulla rete stradale o altro.

Non costituiscono inoltre giustificati motivi di ritardo o di giustificata mancata effettuazione dei servizi, le avverse condizioni meteorologiche, salvo i casi di forza maggiore o qualora sussistano oggettive condizioni di pericolo per gli addetti ai servizi. La decisione di sospendere il servizio dovrà essere concordata preventivamente tra Contarina ed il Referente. L'Acquirente deve obbligatoriamente recuperare il servizio non effettuato, non appena le condizioni lo consentiranno.

6.1 CONTENITORI E SACCHETTI PER LA RACCOLTA DEGLI INDUMENTI

I Contenitori per la raccolta degli Indumenti devono essere tutti uguali tra di loro e avere le seguenti caratteristiche minime:

- dimensioni indicative: larghezza cm 115, lunghezza cm 115 e altezza cm 220, per una capacità effettiva di ca. 2 mc;
- essere realizzati in lamiera metallica, con verniciatura a polvere, utilizzando prodotti antitossici e con materiale antiruggine, in particolare adottando opportuni accorgimenti affinché la ruggine non

attecchisca nei punti di snodo (es. cerniere) o in altri punti di giunzione. I Contenitori dovranno essere colorati di giallo o altro colore scelto tra quelli già a disposizione dell'Acquirente, previa approvazione del colore definitivo da parte di Contarina. Dovrà inoltre essere utilizzata una vernice che garantisca la tenuta del colore e lo protegga dai raggi solari, dalle temperature basse e dagli agenti atmosferici;

- con superficie esterna trattata in modo da non consentire la polimerizzazione degli adesivi;
- essere conformi alle normative di sicurezza e marchiati CE, muniti di dispositivi anti intrusione così da impedire che persone, anche di piccole dimensioni (es. bambini) possano introdursi all'interno;
- essere dotati di maniglione per il conferimento e di dispositivi per evitare la sottrazione dei rifiuti conferiti all'interno;
- essere dotati di serratura apribile con chiave universale di cui, all'avvio del servizio, devono essere consegnate a Contarina n. 5 copie, che saranno utilizzate da Contarina solo in casi di emergenza;
- avere una matricola esterna identificativa a numerazione univoca e due transponder (tag RFID), uno dei quali Low Frequency (LF, 125 KHz) e l'altro Ultra High Frequency (UHF, 860-960 Mhz), che dovranno riportare anch'essi un loro distinto codice univoco. Dovrà essere fornito, dopo il posizionamento e prima della messa in servizio, l'elenco di tutti i contenitori, completo di codici univoci della matricola e dei transponder e fin da subito di almeno i dati identificativi del contenitore previsti nel tracciato record fornito (allegato sub "B"). La sostituzione e/o la ricollocazione di componenti del sistema (contenitori, transponder, matricola etc.) dovrà essere comunicata con tempestività a Contarina, corredata dei nuovi dati secondo il tracciato sopra richiamato (codici e/o descrizioni). Al fine di garantire la correttezza delle rilevazioni, i transponder dovranno essere realizzati con materiali atti ad impedire interferenze o essere adeguatamente isolati in fase di installazione. Contarina eseguirà dei collaudi di funzionamento (= lettura dei tag), anche a campione, per verificare il loro funzionamento e il corretto abbinamento **[matricola-tag LF-tag UHF-posizione Contenitore]**;
- essere dotati, come da direttiva ministeriale, di bande rifrangenti con strisce bianche e rosse e riportare i numeri da contattare per esigenze di servizio;
- essere dotati di etichette adesive informative e con il logo aziendale: tutti i Contenitori, infatti dovranno essere personalizzati nelle diciture e nella veste grafica secondo le indicazioni di Contarina. Sui Contenitori non potrà essere inserito alcun riferimento all'Acquirente. Contarina fornirà i file esecutivi della grafica da utilizzare per l'allestimento dei Contenitori su 3 lati (1 lato frontale e 2 laterali), con adesivi trasparenti stampati a 2 o a 4 colori. La superficie complessiva coperta con la grafica, anche attraverso l'utilizzo di più adesivi, potrà essere indicativamente pari a: adesivi frontali larghezza 1000 mm, altezza 900 mm; adesivi laterali larghezza 1000 mm, altezza 1600 mm.

Tutti i Contenitori dovranno essere nuovi ovvero in ottimo stato di manutenzione, valutato con giudizio tecnico di Contarina. Ove l'Acquirente decida di utilizzare dei Contenitori usati, la mancata accettazione

tecnica degli stessi comporterà l'obbligo di sostituire subito i Contenitori non accettati con altri nuovi o ricondizionati.

I Contenitori di cui sopra rimarranno di proprietà dell'Acquirente, dovranno essere idonei ed appositamente collaudati per il loro utilizzo conformemente al Codice della Strada.

Contarina fornirà 5 giorni prima della data di cui al comma 1 dell'art 5 l'elenco dei Contenitori da posizionare nel Territorio integrato di eventuali modifiche intervenute nel periodo di tempo necessario all'individuazione dell'Acquirente tramite procedura ad evidenza pubblica.

Il posizionamento dei Contenitori dovrà essere effettuato, nelle modalità e tempi concordati con Contarina nel rispetto di quanto previsto all'art. 7 e dovrà tener conto degli aspetti legati alla viabilità, all'accessibilità e alla sicurezza di operatori ed utenti.

Nel periodo di vigenza contrattuale Contarina potrà variare, sempre nel rispetto dei criteri previsti all'art.3, il numero e l'ubicazione dei Contenitori presenti nel Territorio.

L'Acquirente dovrà inoltre provvedere a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei Contenitori, inclusa la sostituzione (con altri di analoga tipologia e colore) in caso di rottura per usura o danneggiamento.

Lo spostamento, il ritiro di Contenitori collocati nel Territorio, la fornitura di nuovi Contenitori e la sostituzione o riparazione di eventuali Contenitori danneggiati, dovrà avvenire entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta di Contarina, o entro 2 giorni lavorativi limitatamente a richieste motivate da carattere di urgenza. Entro sei mesi dalla data di cui al comma 1 dell'art 5 su tutti i Contenitori presenti nel Territorio dovrà essere installato un sistema di rilevazione dello stato di riempimento del Contenitore con le seguenti caratteristiche minime:

- essere dotato di sensori predisposti per rilevare il quantitativo di Indumenti depositati all'interno del contenitore (con indicazione di almeno 2 livelli con soglie configurabili – esempio 50%, 90% etc.);
- essere dotati di sistema di rilevamento della posizione geografica del contenitore (GPS) e di sistema di trasmissione dei dati (gsm e/o gprs);
- garantire la possibilità di inviare alert (segnalazioni) con sms e/o con email ad almeno due numeri di sim e/o indirizzi di posta elettronica;
- funzionare senza soluzione di continuità in assenza del collegamento alla rete elettrica (sensori di rilevazione, sistema di rilevazione satellitare della posizione, orologio e datario, sistema di trasmissione dati);
- funzionare con temperature di esercizio comprese almeno tra -20°C e + 60°C;
- essere dotato inoltre di interfaccia raggiungibile da remoto che consenta di verificare su mappa/cartografia la posizione e lo stato di riempimento dei contenitori, con l'indicazione di posizione, data, ora etc. degli ultimi dati rilevati, come da tracciato record stabilito e frequenze di invio dati concordate, con possibilità di consultazione ed estrazione di tutti i dati memorizzati (dati storici e statistiche);

- inviare i dati rilevati anche ai server di Contarina, secondo il tracciato record stabilito e con modalità da definire.

Prima dell'accettazione delle forniture, Contarina eseguirà un apposito collaudo per verificare il corretto funzionamento e la rispondenza ai requisiti richiesti.

Tutti i costi di collocazione, manutenzione e spostamento dei Contenitori, installazione e manutenzione dei sensori di stato riempimento, nonché quelli dell'eventuale aumento dei Contenitori sono a totale carico dell'Acquirente.

Al termine della vigenza contrattuale l'Acquirente deve ritirare e vuotare a propria cura e spese tutte le attrezzature (Contenitori e cassoni) messi a disposizione di Contarina, rispettando le tempistiche e modalità di cui all'art. 7, in maniera tale da permettere un regolare e celere subentro del successivo acquirente.

L' Acquirente è tenuto a fornire a Contarina a propria cura e spese sacchetti in polietilene trasparente, dello spessore di almeno 25 micron, e dalle dimensioni indicative di 700 mm x 1150 mm. Tali sacchetti risultano necessari per evitare il deterioramento degli Indumenti fino al loro conferimento a destino ed ottimizzare nel contempo i carichi. Il quantitativo complessivo stimato di sacchetti è pari a circa 270.000 per il periodo contrattuale certo. Tale stima è meramente indicativa e non vincolante a livello di esecuzione contrattuale e qualora si manifestino necessità legate all'incremento dei quantitativi raccolti, Contarina potrà richiedere a carico dell'Acquirente la fornitura di ulteriori sacchetti.

6.2 CASSONI: FORNITURA E SVUOTAMENTO

L' Acquirente è tenuto a fornire e posizionare almeno 10 (dieci) cassoni coperti per lo stoccaggio degli Indumenti, di cui 5 (cinque) sempre a disposizione presso l'impianto di Contarina in Via Vittorio Veneto, 6 a Lovadina di Spresiano. Tali cassoni devono essere dotati di assi laterali e posteriori di rinforzo.

Ciascun cassone dovrà essere dotato di adeguata copertura, a tenuta, e con una capienza tra i 30 e i 50 mc.

L'Acquirente dovrà inoltre provvedere a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi, inclusa la sostituzione (con altri di analoga tipologia) in caso di rottura per usura o danneggiamento.

Qualora le risultanze pratiche della raccolta rendessero opportuna e necessaria una dotazione maggiore di cassoni, Contarina potrà richiederne di ulteriori e l'Acquirente dovrà tempestivamente attivarsi senza che per questo nulla abbia a pretendere od obiettare.

Nel caso in cui Contarina decida, per motivate esigenze, di variare il sito di stoccaggio all'interno del Territorio, lo potrà fare senza che per questo nulla possa pretendere e/o obiettare l'Acquirente.

Il ritiro del rifiuto in parola potrà essere effettuato presso il sopracitato impianto di Contarina nei seguenti orari: dalle ore 07.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30 dal lunedì al venerdì, ed il sabato solo il mattino dalle ore 07:30 alle ore 11:30.

Si prevede un numero indicativo di 3 (tre) viaggi a settimana effettuati col trasporto di n. 2 cassoni da 50 mc per viaggio.

L'organizzazione dei ritiri è programmata mediante stesura da parte del settore Impianti di Contarina di un programma settimanale nel quale saranno stabiliti il numero di viaggi/giorno nonché l'orario in cui si effettueranno le operazioni di ritiro per singolo mezzo. Tale programma è di norma inviato all'Acquirente il giovedì antecedente la settimana di riferimento. L'Acquirente deve confermare per iscritto tale programma a Contarina, concordando eventuali scostamenti che devono comunque essere da quest'ultima autorizzati; il tutto deve avvenire entro la mattina successiva. Contarina si riserva comunque la possibilità di effettuare delle cancellazioni di viaggi sulla programmazione inviata entro e non oltre le 12 (dodici) ore antecedenti l'orario di carico o ritiro previsto; in questo caso nulla sarà dovuto all'Acquirente. Nel caso in cui tali cancellazioni avvengano oltre il termine sopra prefissato sarà corrisposto a titolo di indennizzo all'Acquirente la somma di 150,00 (centocinquanta/00) Euro per singolo mezzo cancellato fuori dai termini.

L'Acquirente dovrà munirsi di apposita documentazione rilasciata dagli Enti preposti per garantire l'effettuazione del servizio di trasporto anche nei giorni feriali in cui vi sono limitazioni alla circolazione stradale dei mezzi pesanti.

L'Acquirente dovrà effettuare il trasporto del rifiuto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Prima dell'inizio del trasporto, dovrà redigere idoneo formulario di identificazione del rifiuto, secondo quanto disposto dalla normativa e secondo le indicazioni fornite da Contarina; gestioni difformi dalla predetta norma non saranno in alcun modo da ricondurre a responsabilità di Contarina.

6.3 RECUPERO DEGLI INDUMENTI

L'Acquirente ha l'obbligo di conferire gli Indumenti presso una piattaforma dallo stesso individuata che dovrà essere autorizzata a recupero (diverso dal puro R13) ed essere in grado di ricevere l'intero quantitativo di Indumenti, sempre in base ai principi previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.; Contarina non sarà in alcun caso responsabile per gestioni difformi rispetto alla predetta normativa. Prima dell'avvio dei servizi e delle forniture sottesi alla compravendita l'Acquirente dovrà fornire a Contarina l'autorizzazione dell'impianto di recupero finale.

Nel caso di indisponibilità a ricevere il materiale per impedimenti di qualsivoglia natura non dovuti a Contarina, l'Acquirente provvederà, senza chiedere oneri aggiuntivi né sollevare alcuna pretesa nei confronti di Contarina, a consentire e ad agevolare il conferimento del materiale ad altra piattaforma, propria o di terzi, individuata dall'Acquirente per garantire in ogni caso la regolare continuità del servizio.

Nel caso in cui l'Acquirente nel corso della vigenza contrattuale decida, per proprie esigenze, di variare l'impianto di destino compreso l'eventuale impianto di destino finale, lo potrà fare solo previa presentazione della documentazione attestante l'autorizzazione all'esercizio a Contarina.

Saranno sempre a carico dell'Acquirente gli oneri per il trasporto e lo smaltimento presso impianto autorizzato delle eventuali quantità di scarto presenti nel materiale conferito.

7 SUBENTRO

Entro 15 (quindici) giorni dalla data di cui al comma 1 dell'art 5, l'Acquirente invierà a Contarina il 'programma di subentro dei contenitori' allora presenti nel Territorio, attrezzature (Contenitori e cassoni) che dovrà sostituire in toto entro e non oltre 60 giorni dalla suddetta data di cui al comma 1 dell'art 5.

L'Acquirente dovrà coordinarsi con il soggetto che fornisce attualmente le attrezzature e fare in modo che tutte quelle nuove vengano posizionate nel corso di 1 (una) settimana lavorativa e che in ogni Sito nell'arco della stessa giornata venga rimossa la vecchia attrezzatura e posizionata quella nuova. Non dovranno quindi essere presenti in contemporanea le attrezzature dell'Acquirente e quelle del precedente fornitore.

Al fine di garantire la continuità del servizio di raccolta Indumenti, al termine della vigenza contrattuale i Contenitori e i cassoni dovranno quindi essere rimossi e vuotati secondo un 'programma di subentro dei contenitori' che verrà redatto in accordo con il nuovo acquirente.

Ad ogni modo l'attività di subentro delle attrezzature all'inizio e al termine del contratto potrà avvenire solo sulla base dei 'programmi di subentro dei contenitori' avallati da Contarina.

8 PAGAMENTI

Contarina provvederà ad emettere fattura sulla base delle quantità mensili degli Indumenti conferiti presso l'impianto di destino individuato dall'Acquirente, indicate nei formulari di identificazione e dalle operazioni di pesatura effettuate presso l'impianto di destino stesso, moltiplicandole per il prezzo, espresso in €/t, offerto in sede di procedura di gara e valevole per tutta la durata contrattuale.

La liquidazione del corrispettivo avverrà con cadenza mensile e prevederà un acconto per il mese di riferimento ed un conguaglio a saldo.

Più precisamente, come esemplificato nell'allegato **sub "C"**, Contarina provvederà ad emettere fattura nei confronti dell'Acquirente a titolo di acconto sul corrispettivo dovuto per il mese di riferimento: l'acconto sarà pari al prodotto risultante dal prezzo unitario (€/t) moltiplicato per la quantità media mensile di Indumenti conferita nel periodo gennaio-novembre 2015 (119,7 t). La fattura a conguaglio sarà calcolata sottraendo dal corrispettivo per il mese di riferimento, pari al prodotto risultante dal prezzo unitario (€/t) moltiplicato per la quantità di Indumenti conferita nel mese di riferimento, l'importo precedentemente versato in acconto.

Il pagamento dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni data fattura; contestualmente al pagamento o, comunque, entro 5 (cinque) giorni da esso, l'Acquirente deve trasmettere a Contarina la prova dell'avvenuto pagamento. In caso di ritardo nel pagamento saranno dovuti gli interessi di mora secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (recante "Attuazione della Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta

dei ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali”). Nel caso in cui il ritardo nel pagamento si protragga per oltre 5 (cinque) giorni, fatto salvo il maturare degli interessi moratori, Contarina potrà sospendere, per tutto il tempo in cui permane l’inadempimento, i conferimenti all’Acquirente. Contarina avrà, altresì, diritto di rivalersi delle somme dovute sull’importo cauzionale. Nel caso in cui il ritardo superi i 15 (quindici) giorni, Contarina potrà procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto stabilito nel art. 15.

9 CARATTERE DEL SERVIZIO ED ESECUZIONE D’UFFICIO


L’Acquirente si impegna, per tutta la durata del contratto, a ricevere presso la piattaforma dallo stesso individuata gli Indumenti oggetto di compravendita senza poter opporre alcuna interruzione e/o sospensione del servizio, fatta eccezione per i soli casi di forza maggiore debitamente attestati, trattandosi, nello specifico, di attività configurabile quale servizio pubblico essenziale.

In caso di abbandono o sospensione ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente Documento Tecnico, Contarina potrà sostituirsi, senza formalità di sorta, all’Acquirente per l’esecuzione d’ufficio dei servizi, avvalendosi di operatori economici autorizzati ai sensi di legge od operando direttamente. Al verificarsi di tale evenienza Contarina si rivarrà nei confronti dell’Acquirente di tutte le minori entrate e/o le maggiori spese, dirette o indirette, sostenute per l’ora detta esecuzione d’ufficio, la cui attestazione avverrà sulla base delle relative fatture e/o note di spesa, impregiudicata la facoltà di Contarina di ogni azione e/o determinazione in ogni sede per il risarcimento dei danni. Inoltre, qualora l’abbandono o la sospensione, totale o parziale, dei servizi in contratto siano ingiustificati, Contarina, a suo insindacabile giudizio, potrà disporre l’immediata risoluzione del contratto.

10 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

È fatto obbligo all’Acquirente di eseguire tutte le forniture e i servizi sottesi alla compravendita oggetto della presente procedura nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia e di quella che in futuro sarà emanata, con particolare riferimento al D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, e norme attuative. In materia di sicurezza si fa riferimento, in particolare, al D.Lgs. 09/04/2008, n. 81.

In caso di inosservanza dell’obbligo di cui al comma che precede, l’Acquirente sarà ritenuto unico responsabile delle violazioni commesse e, pertanto, l’unico soggetto tenuto al pagamento delle sanzioni che saranno irrogate, fermo restando quant’altro stabilito nel presente Documento Tecnico.



II ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'ACQUIRENTE

L'Acquirente sarà responsabile verso Contarina del perfetto andamento delle prestazioni previste nel presente Documento. In particolare l'Acquirente è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a. Entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese l'Acquirente dovrà trasmettere a Contarina, per via informatica, al seguente indirizzo e-mail: ufficio.dati@contarina.it, ed esclusivamente su un tracciato tipo fornito da Contarina SpA, i dati relativi ai conferimenti del mese precedente. Entro la fine dei mesi di luglio e gennaio di ogni anno, al fine di consentire i controlli incrociati dei quantitativi di Indumenti, l'Acquirente dovrà trasmettere i dati dei quantitativi relativi al primo e al secondo semestre;
- b. Entro il giorno 15 di ogni mese e solo al termine dell'installazione dei sensori di riempimento previsti all'art. 6 invio dei dati statistici (ad es. stato riempimento); i dati devono essere inviati secondo un tracciato record già utilizzato dall'Acquirente, previo invio dello stesso a Contarina o in alternativa almeno secondo il tracciato riportato (vedi all. sub. 'B'); l'invio dei dati può essere eseguito anche in tempo reale previo accordo con i Sistemi informativi di Contarina;
- c. Entro il giorno 15 di ogni mese inviare dell'elenco completo dei Contenitori che sono stati danneggiati nel mese solare precedente, che riporti gli stessi dati previsti nel tracciato record della georeferenziazione con l'aggiunta della data(-ora) in cui è stato rilevato il danneggiamento e del tipo di danno rilevato (es rottura sportello, malfunzionamento sistema rilevazione, malfunzionamento tag, ecc);
- d. Comunicare entro la data di cui al comma I dell'art. 5 il nome del Referente, persona di riferimento per tutti gli aspetti legati all'esecuzione contrattuale compresi i servizi e le forniture sottesi alla compravendita. Tale Referente, di comprovata esperienza nel settore, dovrà essere reperibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 18.00 e il sabato dalle 7.00 alle 12.00. In occasione di eventuali raccolte straordinarie di cui all'art. 4, potrà essere richiesta la reperibilità del suddetto Referente anche nei giorni festivi. L'eventuale sostituto, dotato di analoga esperienza professionale, dovrà svolgere le stesse funzioni del Referente e dovrà essere reperibile al medesimo recapito telefonico comunicato a Contarina per il Referente;
- e. L'Acquirente dovrà garantire l'integrale ritiro degli Indumenti in oggetto, comprese le eventuali variazioni in aumento che dovessero essere richieste in corso di contratto;
- f. 15 giorni prima dell'avvio dei servizi e delle forniture sottesi alla compravendita, trasmettere copia delle polizze di assicurazione e, durante la vigenza contrattuale copia dei rinnovi, nel rispetto delle indicazioni riportate all'art. 14;
- g. Entro il giorno 15 di ogni mese trasmettere i dati e la documentazione necessari alla rendicontazione del progetto sociale finanziato e realizzato con i proventi ottenuti dalla vendita degli Indumenti, come indicato nell'offerta di gara;

- h. L'Acquirente deve costituire, a pena di decadenza, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di compravendita, una garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa) per il tempestivo e corretto adempimento delle proprie obbligazioni (c.d. cauzione definitiva) emessa da istituto bancario o società di assicurazione validamente e regolarmente autorizzati. Tale garanzia deve rimanere valida ed efficace fino all'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e al pagamento delle somme dovute a qualsiasi titolo (fatture di vendita, interessi, penalità, danni ecc.), ossia fino al formale svincolo da parte del beneficiario. Nel caso in cui nel corso del contratto Contarina si avvalga di tale garanzia, la stessa dovrà essere immediatamente ripristinata da parte dell'Acquirente. Tale garanzia: 1) è costituita per un massimale almeno pari a tre mensilità (calcolato come prodotto tra $P * 1500 \text{ t} / 4$) che deve rimanere invariato per tutto il periodo contrattuale, senza alcuna possibilità di svincolo parziale, 2) deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, C.C., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di Contarina, ogni contraria eccezione rimossa, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente sia dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione. In caso di controversia il foro competente deve essere esclusivamente quello di Treviso.

12 INFRAZIONI, CONTROLLI, PENALITÀ E QUALITÀ DEL SERVIZIO

In caso d'inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, l'Acquirente, oltre all'obbligo di ovviare nel più breve tempo possibile, fermo restando le altre forme di responsabilità allo stesso addebitategli, è passibile di penalità (art. 1382 c.c.) da applicarsi da parte di Contarina nei seguenti casi:

	Descrizione	Riferimento CSA	Importo
a)	Per ogni Contenitore posizionato nel territorio diverso da quelli approvati da Contarina	Art. 6.1	€/cad 20,00
b)	Per mancato o ritardato posizionamento dei Contenitori nei tempi e nei modi concordati con Contarina (all'avvio del contratto)	Art. 6.1 e art. 7	€/cad 40,00
c)	Per ritardato o mancato spostamento, ritiro, fornitura, riparazione dei contenitori nei tempi previsti	Art. 6.1	€/cad/gg 20,00

	Descrizione	Riferimento CSA	Importo
d)	Ritardato o mancato avvio del sistema di rilevazione dello stato di riempimento nei termini e tempi previsti. Contarina si riserva inoltre di addebitare gli eventuali maggiori costi sostenuti.	Art. 6.1	€/gg 100,00
e)	In caso di malfunzionamento del sistema di rilevazione dello stato di riempimento. Contarina si riserva inoltre di addebitare gli eventuali maggiori costi sostenuti.	Art. 6.1	€/gg 100,00
f)	Per la mancata (totale o parziale) fornitura dei sacchetti per il confezionamento degli Indumenti oltre il settimo giorno dalla formale richiesta da parte di Contarina	Art. 6.1	€/gg 20,00
g)	Per mancata conferma del programma di svuotamento inoltrato da Contarina	Art. 6.2	€/gg 50,00
h)	Per mancato o ritardato vuotamento dei cassoni rispetto al programma inviato settimanalmente da Contarina	Art. 6.2	€/gg 100,00
i)	Per la mancata sostituzione e/o riparazione dei cassoni danneggiati oltre il quinto giorno dalla formale richiesta da parte di Contarina.	Art. 6.2	€/cad 200,00
j)	Per la ritardata, errata o mancata trasmissione dell'elenco mensile e/o semestrale di consuntivazione, dell'elenco dei contenitori danneggiati, dei report sugli stati di riempimento dei contenitori	Art. 11	€/gg 50,00
k)	Per il mancato rispetto dei termini di trasmissione della documentazione inerente al progetto sociale, come indicato nell'offerta di gara	Art. 11	€/gg 50,00
l)	Per ogni altra inadempienza (quale la mancata ottemperanza dei servizi richiesti o altre disposizioni legislative o regolamentari, o violazione degli obblighi riportati nella documentazione di gara, o modalità esecutiva diversa da quella stabilita		tra € 20,00 e € 500,00

In caso di reiterazione delle suddette violazioni entro 60 (sessanta) giorni dalla prima analoga contestazione, gli importi delle penalità di cui alle lettere b), d), e), h) si intendono raddoppiati.

Contarina procederà alla formale contestazione dell'inadempienza, mediante raccomandata postale, pec o fax, entro 60 (sessanta) Giorni Lavorativi dalla sua rilevazione, alla quale l'Acquirente avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dal ricevimento della lettera di contestazione.

Le eventuali memorie giustificative o difensive dell'Acquirente saranno valutate da Contarina, la quale, nel caso di valutazione negativa delle stesse, procederà all'applicazione delle penalità come sopra determinate, mediante emissione di apposita fattura da liquidarsi entro 30 giorni d.f.f.m..

Contarina si riserva in ogni caso di chiedere e/o agire per il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Contarina avrà diritto di rivalersi delle somme dovute sull'importo cauzionale. Pena l'interruzione del rapporto contrattuale, tale importo dovrà essere immediatamente ricostituito.

Contarina potrà richiedere che siano eseguiti controlli a campione delle pesate prima del conferimento presso l'impianto dell'Acquirente mediante una pesata di verifica presso la pesa di proprietà di Contarina e presso la pesa di un terzo soggetto per determinare il peso lordo; il peso lordo medio della pesata – campione (calcolato presso la pesa di Contarina e di quella del soggetto terzo), confrontato con il peso lordo dichiarato dall'Acquirente potrà avere uno scostamento massimo di 60 kg. Tutte le pesate di controllo dovranno essere fatte solo sul cassone (esclusa la motrice) e con uomo a terra.

L'esito di ciascuna delle pesate – campione, di norma effettuate con cadenza mensile, sarà comunicato e documentato all'Acquirente. Nel caso in cui lo scostamento del peso lordo sia superiore ai 60 kg stabiliti, l'Acquirente dovrà riconoscere a Contarina i quantitativi riscontrati presso la propria pesa maggiorati della differenza percentuale riscontrata nel corso dell'ultimo controllo. Tale maggiorazione sarà applicata retroattivamente a ciascuno dei carichi conferiti nel periodo intercorrente tra due pesate – campione consecutive e comunque per un massimo di 30 (trenta) giorni antecedenti l'ultimo controllo.

Esempio: se il peso lordo medio di una pesata – campione è pari a 141 kg mentre il peso lordo rilevato dalla pesa dell'Acquirente è pari a 80 kg, la differenza è di 61 kg, pari ad uno scarto percentuale del 76,25%. Tale scarto percentuale sarà applicato al peso netto di tutti i carichi conferiti nel periodo intercorrente tra due pesate – campione consecutive e comunque per un massimo di 30 (trenta) giorni antecedenti alla pesata campione risultata "irregolare".

Contarina potrà effettuare controlli e vigilanza sulle attività eseguite dall'Acquirente.

Ai suddetti fini Contarina potrà disporre, in qualsiasi momento, ispezioni degli impianti, locali, attrezzature e di quant'altro inerente all'esecuzione delle prestazioni in contratto, ivi compreso, tra l'altro, l'accesso (con eventuale estrazione gratuita di copia) alla documentazione inerente all'esecuzione del contratto, tra cui quella attestante la regolarità contributiva dell'Acquirente, nonché la regolarità del trattamento giuridico ed economico del personale impiegato nel contratto, e la regolarità dell'adempimento agli obblighi contemplati dal presente documento.

L'Acquirente è tenuto a fornire al personale di Contarina tutta la necessaria collaborazione, i chiarimenti e la documentazione richiesti ai fini di cui sopra. L'eventuale mancata collaborazione e/o il diniego dell'accesso agli impianti, locali, attrezzature, documenti ecc. di cui sopra da parte dell'Acquirente costituirà di per sé grave mancanza agli obblighi contrattuali e motivo di risoluzione del contratto, a insindacabile giudizio di Contarina spa.

Nel caso di riscontrate irregolarità, fatta salva e impregiudicata ogni maggiore azione diretta o provvedimento che possa competere a Contarina spa, saranno poste a totale carico dell'Acquirente tutte le spese sostenute da Contarina spa per ispezioni, controlli e perizie necessarie.

L'azione di controllo e vigilanza da parte di Contarina non implicherà per la stessa alcuna responsabilità per quanto attiene al funzionamento e alla gestione dei servizi oggetto del presente documento; ogni e qualsivoglia responsabilità rimarrà sempre ed esclusivamente a carico dell'Acquirente.

13 PERSONALE E SICUREZZA

L'Acquirente ha l'obbligo di assicurare sempre il regolare funzionamento del contratto, garantendo la presenza di personale idoneo per numero e qualifica per il suo puntuale espletamento.

La prestazione di servizio dovrà essere attuata garantendo l'assoluta rispondenza a tutte le normative e leggi applicabili ed in particolare ai disposti del D.Lgs. 9/04/2008 n. 81, nonché nelle successive integrazioni e modificazioni intervenute.

L'Acquirente ha l'obbligo pertanto di garantire la rispondenza alle suddette norme e a tutte le altre norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori. Tale obbligo dovrà essere perseguito in ogni caso, sia dal punto di vista formale che sostanziale, in modo da rendere la prestazione prevista dal contratto sicura in tutti gli aspetti.

Contarina, come previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08, mette a disposizione in sede di gara, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I., allegato sub "D") con indicate le misure adottate per neutralizzare i rischi da interferenze derivanti dalle attività affidate a soggetti terzi all'interno di aree di lavoro rientranti all'interno della propria disponibilità giuridica e utilizzato per stimare i costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

Prima dell'avvio dei servizi sottesi alla compravendita l'Acquirente dovrà trasmettere, il D.U.V.R.I. sottoscritto dal datore di lavoro.

Tale documento dovrà pertanto essere condiviso, prima dell'inizio delle attività connesse all'appalto, in sede di riunione congiunta tra l'Appaltatore e Contarina. In tale momento di condivisione saranno individuate eventuali misure aggiuntive di prevenzione e protezione contro i rischi da interferenza

Tutto il personale dell'Acquirente deve tenere un contegno corretto e riguardoso nei confronti degli incaricati di Contarina S.p.A. e deve inoltre provvedere a tutti gli oneri ed obblighi che le disposizioni di legge, i regolamenti e i contratti di lavoro pongono a suo carico.

14 RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONI.

L'Acquirente risponde direttamente dei danni prodotti a persone, animali o cose in dipendenza dell'esecuzione delle forniture e dei servizi sottesi alla compravendita in oggetto, e rimane a suo carico il completo risarcimento di danni prodotti a terzi.

L'Acquirente è, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso Contarina e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dal contratto.

E' fatto obbligo all'Acquirente di provvedere all'accensione e al mantenimento, per tutta la durata contrattuale, di una specifica polizza assicurativa per danni a cose e animali e responsabilità civile verso terzi RCT, avente per oggetto l'attività di gestione dei rifiuti/materiali per conto di Contarina (da intendersi a copertura dei danni derivanti da tutte le attività inerenti alla presente compravendita), per un massimale assicurato minimo di Euro 3.000.000 (tremilioni) unico per sinistro.

L'Acquirente deve fornire a Contarina, prima dell'inizio dell'esecuzione contrattuale, copia delle polizze assicurative e, successivamente, la quietanza di pagamento dell'eventuale rinnovo delle stesse non appena versato il premio e, comunque, entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza.

15 RISOLUZIONE CONTRATTUALE E RECESSO.

Fatte salve le cause di risoluzione contrattuale previste dalla vigente legislazione, Contarina può procedere alla risoluzione del presente contratto ex art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) allorché si verifichi una o più delle seguenti ipotesi, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno:

- a) scioglimento e/o cessazione dell'attività dell'Acquirente;
- b) revoca delle autorizzazioni all'esercizio delle attività sottese alla compravendita;
- c) comportamenti fraudolenti o stato di insolvenza dell'Acquirente;
- d) mancato svuotamento dei cassoni entro 5 giorni lavorativi dalla data prevista nel calendario settimanale inviato, anche senza diffida formale ad adempiere;
- e) mancato posizionamento delle attrezzature nei tempi e nei modi previsti all'art. 7;
- f) reiterate negligenze o deficienze regolarmente accertate e contestate che, a giudizio di Contarina, compromettano gravemente il rapporto contrattuale tra i due soggetti;

- g) mancato reintegro della cauzione definitiva ove previsto;
- h) applicazione di penali, nell'arco di un trimestre, per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale riferito a tale periodo;
- i) ritardo nel pagamento della fattura superiore a 15 (quindici) giorni dalla data di scadenza della stessa;
- j) mancato posizionamento dei contenitori all'avvio del servizio nei termini e modi concordati con Contarina;
- k) mancato avvio del sistema di rilevazione dello stato di riempimento dei Contenitori nei tempi e modi previsti nel presente Documento;
- l) per mancato rispetto del codice etico adottato da Contarina in ottemperanza al decreto legislativo n.231/2001;
- m) per mancato finanziamento / realizzazione del progetto sociale presentato in sede di gara.

In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell'Acquirente, Contarina procede all'incameramento della cauzione definitiva e l'Acquirente è tenuto all'integrale risarcimento dei danni, ivi compresi gli eventuali maggiori costi e le eventuali minori entrate derivanti dall'esecuzione d'ufficio, nonché al rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero a Contarina per effetto della risoluzione stessa.

Contarina e l'Acquirente si danno reciprocamente atto che, qualora, in esecuzione di norme di legge ovvero per effetto di atti dell'Autorità amministrativa locale competente per l'individuazione del soggetto gestore del servizio integrato dei rifiuti, venga individuato un soggetto gestore dei rifiuti diverso da Contarina, il presente contratto cesserà di produrre effetto a far data dall'effettivo subentro del nuovo gestore (art. 1360 comma 2, codice civile), senza che l'Acquirente possa vantare alcunché nei confronti di Contarina. L'eventuale anticipata cessazione del contratto rispetto alla scadenza naturale determinata dall'entrata in vigore di provvedimenti riorganizzativi da parte degli Enti competenti, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme comunitarie e/o statali e/o regionali, non comporterà, in nessun caso, indennizzo alcuno per l'Acquirente neppure a titolo di risarcimento del danno.

16 CESSIONE DEL CONTRATTO.

E' vietato all'Acquirente cedere in tutto o in parte il presente contratto senza il preventivo consenso di Contarina.

17 INTERPRETAZIONE DELLE NORME CONTRATTUALI, CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.

Ove non espressamente e diversamente indicato, le norme del presente Documento e della restante documentazione di gara si intendono riferite ai soggetti concorrenti e all'Acquirente. In caso di discordanza e/o incertezza nell'interpretazione della volontà contrattuale andrà preferita quella che consente la migliore e più tempestiva realizzazione degli interessi pubblici perseguiti da Contarina, secondo i principi dell'efficacia, dell'efficienza, dell'economicità; ove non si raggiungesse un accordo interpretativo in conformità a tali criteri, Contarina stabilirà l'interpretazione più conforme e darà ogni conseguente ordine e/o direttiva, ai quali l'Acquirente dovrà dare immediata esecuzione, impregiudicate ogni diversa interpretazione e/o pretesa dell'Acquirente, che questi potrà fare valere nell'opportuna sede giudiziale.

Qualunque contestazione sorta o manifestatasi nel corso della vigenza contrattuale, non darà mai diritto all'Acquirente di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione o la modificazione delle prestazioni, né di disattendere gli ordini e/o le direttive impartite da Contarina. In caso contrario, tale comportamento sarà considerato quale grave inadempienza contrattuale che potrà dar luogo alla dichiarazione di immediata risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 15 del presente Documento.

La competenza territoriale in ordine a qualsiasi causa dovesse sorgere tra le parti contrattuali in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto di compravendita è riservata in via esclusiva al foro di Treviso.

18 ALLEGATI

Sono allegati al presente Documento tecnico, per farne parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:

Allegato Sub "A": elenco dei Comuni del Territorio servito e elenco dei Contenitori presenti nel Territorio

Allegato Sub "B": Modalità e tracciato invio dati;

Allegato Sub "C": esemplificazione fatturazione acconto/conguaglio;

Allegato sud. "D": DUVRI Impianti Contarina spa.